



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/70/CU14/C2

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (A.S. 1977)**

Punto 14) O.d.g. Conferenza Unificata

Il provvedimento in esame si inserisce in un quadro di finanza pubblica in cui le Regioni e le province autonome sono state chiamate a partecipare pesantemente al miglioramento dei saldi delle grandezze macroeconomiche.

Si ricorda che la legge di stabilità 2015 ha richiesto un contributo alla Regioni e province autonome di circa 4 miliardi a decorrere dal 2015 che incide sulla spesa primaria per circa il 5% a fronte di un target di risparmio, dichiarato nelle intenzioni del DDL stabilità 2015, di circa il 3% per ogni comparto della PA.

Gli effetti cumulati delle manovre che si sono susseguite portano il contributo delle Regioni e province autonome alla finanza pubblica, dal solo 2012, a circa 7,8 miliardi a cui si aggiunge la perdita di entrata derivante dal minor gettito da manovra IRAP nazionale per circa 450 milioni (RSO) e il “valore” della manovra dell’applicazione delle norme sul “pareggio di bilancio” che vale per le regioni a statuto ordinario circa 2,8 miliardi.

Si sottolinea che per prime, e unico settore della PA, le Regioni a statuto ordinario e la Sardegna applicano dal 2015 le regole disposte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell’articolo 81, sesto comma della Costituzione entra in vigore nel 2016, quando nella nota di aggiornamento al DEF, il Governo ha chiesto alla UE il rinvio al 2017.

Pertanto si può affermare che il sistema delle Regioni rispetterà l’equilibrio di bilancio oltre a contribuire al risanamento dei conti pubblici.

L’introduzione del principio del pareggio di bilancio comporta il divieto di indebitamento per il finanziamento degli investimenti già a decorre da quest’anno oltre che preoccupanti difficoltà per la

chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 dei fondi comunitari poiché nell'ultimo anno di rendicontazione (il 2015) si concentra una massa notevole di pagamenti i cui rimborsi da parte della UE, per gran parte, avverranno nell'esercizio successivo.

Il DL in esame presenta alcuni profili di criticità sia nel merito dei contenuti sia nell'assenza di alcuni emendamenti richiesti più volte dalle Regioni e illustrati e condivisi dal Governo in sede di Conferenza Stato Regioni.

In particolare, in materia di:

- **investimenti:** non è stato recepito l'emendamento per esclusione degli investimenti dal pareggio di bilancio in competenza per Regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento verso fornitori. Si ricorda che le Regioni sono l'unico comparto della PA che da quest'anno applica le norme del pareggio di bilancio che diventeranno obbligatorie per tutte le PA dal primo gennaio prossimo. Questa anticipazione normativa al 2015 costituisce di fatto una sorta di sperimentazione delle norme più stringenti che entreranno in vigore dall'anno prossimo. Attualmente la disciplina impedisce sostanzialmente l'attivazione degli investimenti e introduce serie difficoltà per il proseguimento di quelli in essere. In considerazione del fatto che l'art. 21 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 stabilisce nuove disposizioni per la finanza degli enti territoriali e quindi anche delle Regioni, entra in vigore a decorrere 1° gennaio 2016, si ritiene coerente con la normativa a legislazione vigente la possibilità dell'esclusione per il 2015 dal "pareggio di bilancio" degli impegni in conto capitale per gli investimenti effettuati per le Regioni che hanno pagato nei tempi previsti dalla legislazione vigente. Le predette Regioni, infatti, dimostrano nei fatti una capacità di programmazione delle spese e dei flussi di cassa che permette i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa.

Le Regioni invitano il Governo in ogni caso aprire una riflessione sulle implicazioni future dell'applicazione delle norme della legge 243/2012 a partire dal 2016 in materia di investimenti, al fine di impedire al Paese, in una fase così delicata della situazione economica, di trovarsi in una situazione di inammissibilità di ogni tipo di investimento.

- **Servizi per l'impiego** (articolo 15): le regioni hanno più volte ricordato, come del resto anche la Corte dei Conti, come i pesanti tagli agli enti locali mettano a rischio l'attuazione della legge 56/2014 «**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni**»

L'articolo 15 del DL 78/2015 complica il quadro normativo, infatti:

- a fronte di costi per il funzionamento dei “Centri per l'impiego” di circa 210 milioni di euro, il decreto finanzia solo 70 milioni. Manca quindi la copertura finanziaria. **La norma così formulata è incostituzionale e determina disavanzi nei bilanci regionali.**
 - Il finanziamento di 70 milioni è solo per gli anni 2015 e 2016 a fronte di costi continuativi e permanenti (costi di personale a tempo indeterminato). Senza considerare i costi del personale a tempo determinato;
 - «**le politiche attive per il lavoro**» sono materia di competenza provinciale che sarà trasferita dalla **nuova Riforma Costituzionale in capo allo Stato**. Non si comprende perché il personale debba transitare dalle regioni.
 - In ogni caso, l'eventuale delega di tali funzioni alle Regioni in ottemperanza alla legge 56/2014 dovrà **rispettare la correlazione “trasferimento funzioni – adeguate risorse permanenti a copertura”**.
 - Le Regioni ritengono indispensabile un'Intesa forte su questa materia che prefiguri, a regime, in un quadro di livelli essenziali di prestazioni un ruolo attivo delle Regioni. Le politiche attive del lavoro si costruiscono sui territori e sono strettamente correlate, sia nell'attuale contesto istituzionale che a riforme attuate, con la formazione professionale e lo sviluppo economico.
- **cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali dell'Unione Europea**: è esteso l'utilizzo a comuni e città metropolitane delle risorse pari a 700 milioni che la legge di stabilità metteva a disposizione delle regioni. Tale norma a favore degli enti locali mette in difficoltà nuovamente le regioni nell'anno finale delle rendicontazioni 2007 - 2013 a fronte delle crescenti preoccupazioni sull'impiego dei fondi strutturali, aggravando ulteriormente il peso della manovra della legge di stabilità sul 2015 sugli equilibri di bilancio.

Le Regioni esprimono parere favorevole al decreto legge condizionato all'approvazione degli emendamenti allegati che mirano a:

- **promuovere lo sviluppo:** sbloccare gli investimenti coniugando le necessità dei conti pubblici con le nuove regole del pareggio di bilancio;
- **risolvere alcune questioni tecniche dell'applicazione delle nuove regole del pareggio di bilancio con le regole del D.lgs 118/2011** riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili entrato in vigore per tutte le amministrazioni territoriali da quest'anno;
- **favorire l'utilizzo delle risorse dei fondi comunitari** nell'anno di chiusura della programmazione 2007 – 2013;
- **favorire l'utilizzo delle risorse delle anticipazioni di liquidità.**

Roma, 16 luglio 2015

**Emendamenti al disegno di legge di Conversione del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78,
recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali Atto Senato n. 1977**

Emendamenti già approvati dalla Conferenza delle Regioni il 25 marzo 2015 e consegnati in sede di Conferenza stato Regioni

1. Proposta di emendamento per esclusione degli investimenti dal pareggio di bilancio per Regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento verso fornitori
2. Proroga del termine per l'approvazione di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute
3. Riassorbimento dei disavanzi pregressi;
4. Emendamento per la valorizzazione del patrimonio pubblico
5. Emendamento abrogazione vincolo erariale restituzione gettito su tassa automobilistica

Emendamenti in attuazione dell'intesa Stato – Regioni del 26 febbraio scorso in merito all'attuazione della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2015} (articolo 1, commi 398, 465 e 484)

6. Art. Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014
7. Art. Rimodulazione del contributo della Regione Siciliana

Integrazione agli emendamenti in attuazione dell'intesa Stato-Regione del 26 febbraio 2015 in merito all'attuazione della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 398, 465 e 484)

8. Emendamento "Rimodulazione del contributo in termini di indebitamento netto della Regione Friuli Venezia Giulia"

Problematiche illustrate in sede Arconet

9. Emendamento per l'esclusione dai vincoli dell'equilibrio di bilancio del saldo delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)
10. Emendamento per l'esclusione dai vincoli dell'equilibrio di bilancio degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria
11. Emendamento Fondo pluriennale vincolato e calcolo dei saldi del pareggio di bilancio
12. Emendamento per finanziare le spese di investimento con debito autorizzato e non contratto

Altri emendamenti

13. Misure compensative dell'intervento statale sulla deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP
14. Emendamento riguardo la possibilità di esclusione dal calcolo dei saldi di cassa e di competenza delle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea
15. Emendamento sull'equilibrio di bilancio
16. Proposta emendamento art. 8, comma 2, del dl n. 78/2015
17. Emendamento per facilitare per tutti gli enti territoriali l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalla rinegoziazione di operazioni finanziarie e in materia di vincolo di destinazione delle risorse provenienti dalle ristrutturazione dei mutui e di destinazione del 10% delle vendite del patrimonio regionale

18. Emendamenti all'articolo 8 per facilitare l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità
- 18 bis. Emendamento all'articolo 8 per facilitare l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità per le RSS
19. Emendamento per esclusione del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dal pareggio di bilancio e dal patto di stabilità
20. Esclusione dai saldi del pareggio di bilancio delle regioni del cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari
21. Emendamento "Destinazione dei risparmi conseguiti in sanità"
22. Emendamento "Disposizioni in materia di personale "
23. Emendamento applicazione norme alle RSS
24. Emendamento retribuzioni di risultato sanità
25. Indennità infermieristica sanità
26. Emendamento dotazione e impiego Defibrillatori Automatici Esterni
27. Contratti di lavoro a tempo determinato con riferimento alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno
28. Articolo 15 - Servizi per l'impiego

Emendamenti già approvati dalla Conferenza delle Regioni il 25 marzo 2015 e consegnati in sede di Conferenza stato Regioni.

Questione esclusione degli investimenti dal pareggio di bilancio

L'anticipazione della normativa al 2015 del "pareggio di bilancio" per le Regioni, impedisce sostanzialmente l'attivazione degli investimenti e introduce serie difficoltà per il proseguimento di quelli in essere.

Si ritiene necessaria una modifica normativa che permetta, in coerenza con l'art. 21 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 che stabilisce nuove disposizioni per la finanza degli enti territoriali e quindi anche delle Regioni a decorrere 1° gennaio 2016, di sostenere gli investimenti pubblici, attraverso l'esclusione per il 2015 dal "pareggio di bilancio" degli impegni in conto capitale per gli investimenti effettuati per le Regioni che hanno pagato nei tempi previsti dalla legislazione vigente. Le predette Regioni, infatti, dimostrano nei fatti una capacità di programmazione delle spese e dei flussi di cassa che permette i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa.

Occorre in ogni caso aprire una riflessione sulle implicazioni future dell'applicazione delle norme della legge 243/2012 a partire dal 2016 in materia di investimenti, al fine di impedire al Paese, in una fase così delicata della situazione economica, di trovarsi in una situazione di inammissibilità di ogni tipo di investimento.

1. Proposta di emendamento per esclusione degli investimenti dal pareggio di bilancio per Regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento verso fornitori

"1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti diretti e i contributi a investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014 ricalcolato secondo le modifiche di cui al comma 4, dell'articolo 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78."

Relazione

In coerenza con l'art. 21 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 che stabilisce nuove disposizioni per la finanza degli enti territoriali e quindi anche delle Regioni a decorrere 1° gennaio 2016 e allo scopo di sostenere gli investimenti pubblici, non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio per l'anno 2015 le spese in conto capitale per gli investimenti effettuati per le Regioni che hanno pagato nei tempi previsti dalla legislazione vigente. Le predette Regioni, infatti, dimostrano una programmazione anche dei flussi di cassa che permette i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa. Ai fini dell'esclusione si rilevano le *performance* del 2014 considerate le modifiche intervenute nel calcolo dell'indice definite dall'art.4, comma 4 del DL 78/2015.

2. Proroga del termine per l'approvazione di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute

La definizione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate avrà diretta incidenza sugli assetti per i prossimi anni del "gruppo amministrazione pubblica". Per questo

motivo, in considerazione dell'imminente scadenza elettorale di molte Regioni, la proroga della scadenza di cui al primo periodo del comma 612 è ritenuta opportuna per consentire la valorizzazione e l'esercizio di un effettivo potere di scelta sulla materia da parte delle amministrazioni entranti.

Proposta di emendamento slittamento termini per la predisposizione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

All'articolo 1, comma 612, primo periodo, della Legge di stabilità per il 2015 le parole "31 marzo 2015" sono sostituite con "30 settembre 2015" e, al secondo periodo, le parole "31 marzo 2016" sono sostituite con "30 settembre 2016".

All'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole "dodici mesi" sono sostituite con "ventiquattro mesi".

Relazione

La definizione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate avrà diretta incidenza sugli assetti per i prossimi anni del "gruppo amministrazione pubblica". Per questo motivo, in considerazione dell'imminente scadenza elettorale di molte Regioni, la proroga della scadenza di cui al primo periodo del comma 612 è ritenuta opportuna per consentire la valorizzazione e l'esercizio di un effettivo potere di scelta sulla materia da parte delle amministrazioni entranti.

Lo slittamento della data di cui al secondo periodo del comma 612 riguarda la scadenza per la verifica dei risultati che si propone sia mantenuta ad un anno dell'approvazione del piano.

3. Riassorbimento dei disavanzi pregressi;

Proposta di emendamento per favorire il riassorbimento dei disavanzi dovuti al riaccertamento straordinario dei residui

1. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e sue successive modifiche e integrazioni, si applicano anche alle Regioni che hanno effettuato un processo di riaccertamento straordinario dei residui prima dell'entrata in vigore delle norme previste al comma 538, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

~~*2. Le medesime disposizioni si applicano anche agli enti già in sperimentazione nel triennio 2012—2014 che provvedono a un ulteriore riaccertamento, limitato alla revisione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate.*~~

Relazione

L'emendamento mira a estendere la disciplina prevista nel d.lgs. 118/2011 anche alle Regioni che hanno iniziato un processo di riaccertamento straordinario dei residui con i rendiconti precedenti al 2014, al fine di permettere un percorso congruo di rientro dai disavanzi amministrativi rispetto l'entità del fenomeno e la dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti scongiurando eventuali situazioni di dissesto finanziario e privilegiando la trasparenza dei conti. ~~Inoltre, si prevede l'estensione della norma anche alle Regioni già in sperimentazione che provvedono ad un ulteriore riaccertamento.~~

4. Emendamento per la valorizzazione del patrimonio pubblico

“ Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell’assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.”

In subordine

“ Al fine di favorire gli investimenti, alla Tabella Articolo 1 (Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è aggiunto il seguente comma:

2. Atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione d’interesse comune.”

Relazione:

È stato avviato un processo di valorizzazione unitaria del patrimonio ambientale e culturale di Parco e Villa Reale di Monza che partirà dall’ingresso di Regione Lombardia negli assetti proprietari dell’area interessata all’Autodromo, oggi di esclusiva proprietà del Comune di Monza e del Comune di Milano.

La creazione di un’unica proprietà indivisa diventa indispensabile per garantire all’Autodromo gli investimenti necessari per salvare il Gran Premio d’Italia.

Sarà definito un ADP con una serie di investimenti a cui Regione Lombardia concorrerà in maniera importante.

Regione Lombardia, Comune di Monza e Comune di Milano hanno avviato un percorso per giungere all’unica proprietà indivisa attraverso cessioni di quote a titolo non oneroso delle rispettive quote riguardanti il Parco, senza oneri per lo Stato.

Allo stato attuale l’atto traslativo è soggetto ad una tassazione che rischia di sottrarre risorse ai possibili investimenti sul Parco.

Si propone quindi che la variazione, a titolo non oneroso, dell’assetto proprietario del Parco di Monza tra gli enti pubblici proprietari sia operata in un regime di esenzione fiscale

In alternativa si propone una “neutralizzazione fiscale” degli effetti attualmente previsti dal T.U. 26 aprile 1986, n. 131 (in materia di imposta di registro), comprendendo fra gli atti non soggetti a registrazione a norma dell’art. 7 contenuti nella “Tabella Articolo 1” gli atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione d’interesse comune.

5.

6. Emendamento abrogazione vincolo erariale restituzione gettito su tassa automobilistica

1. All’articolo 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11 bis. All’articolo 1, comma 321, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole “sono ridotti” sono aggiunte le seguenti “fino al 31 dicembre 2011”.

Relazione

Sono stati recentemente adottati quattro decreti con i quali il MEF dispone l’attribuzione del maggior gettito derivante dalle maggiorazioni tariffarie introdotte dal 2007 con la legge 296/2006 commisurate alle “direttive euro” dei veicoli, e introitato dalle Regioni, alla casse erariali.

La somma complessivamente richiesta alle Regioni dall’erario per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 ammonta a € 1.054.522.931,56.

Il vincolo introdotto dall’ultimo periodo del comma 321 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 che va ad incidere sui gettiti riscossi dalle Regioni a titolo di tassa automobilistica non sembra più compatibile con l’attribuzione alle Regioni della titolarità della tassa stessa (tributo proprio) operata dal d.lgs 68/2011 che pone come unico limite quello di operare variazioni di aliquota entro margini prestabiliti dalla legge statale.

Gli interventi statali ad oggi devono pertanto essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti e non attribuirsi quote di gettito. Trattandosi quindi nello specifico di un tributo proprio derivato, l’intero gettito deve essere attribuito alle Regioni ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), punto 1), della legge 42/2009. Peraltro l’estensione a tempo indeterminato della misura, senza indicare un termine finale di operatività della stessa, appare del tutto incoerente ed irrazionale, a livello di bilancio finanziariamente insostenibile in quanto si aggiunge alle già pesanti manovre di finanza pubblica poste a carico delle Regioni.

Emendamenti in attuazione dell’intesa Stato – Regioni del 26 febbraio scorso in merito all’attuazione della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2015} (articolo 1, commi 398, 465 e 484).

7. Art. Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014

1. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al netto della riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è realizzato per gli anni dal 2016 al 2018 secondo modalità da stabilire mediante Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Relazione illustrativa

La proposta normativa è volta a prevedere che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014, pari a 4.202 milioni di euro per gli anni 2016-2018, cui va sottratto l’importo di 2.000 milioni di euro derivante dalla riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale delle Regioni a statuto ordinario, è realizzato per i predetti anni 2016-2018 secondo modalità da stabilire mediante Intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Relazione tecnica

La proposta normativa non determina effetti sui saldi di finanza pubblica

8. Art. Rimodulazione del contributo della Regione Siciliana

1. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione Siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la Regione Siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro.

Relazione illustrativa

La proposta normativa è volta a prevedere che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione Siciliana di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attualmente pari a 273 milioni di euro, sia rideterminato in 174,4 milioni di euro al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione Siciliana, pari a 98,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Relazione tecnica

La proposta normativa non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di una diversa rimodulazione del contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana.

Integrazione agli emendamenti in attuazione dell'intesa Stato-Regione del 26 febbraio 2015 in merito all'attuazione della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 398, 465 e 484).

9. Emendamento "Rimodulazione del contributo in termini di indebitamento netto della Regione Friuli Venezia Giulia"-

1. Al fine di neutralizzare gli effetti prodotti dall'applicazione dell'art. 46, comma 6 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e succ. mod. e integr., sul patto di stabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 400 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto, in termini di indebitamento netto, dell'importo di € 48.831.760,00 e viene conseguentemente rideterminato in € 38.168.240,00 euro.

Relazione

La proposta normativa è volta a prevedere che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in termini di indebitamento netto, della Regione Friuli Venezia Giulia previsti dalla legge di stabilità 2015, attualmente pari a 87.000.000,00, sia rideterminato in € 38.168.240,00 (pertanto con una riduzione di 48.831.760,00) in conseguenza della futura riduzione del patto della salute conseguente all'Intesa tra il Governo e le Regioni del 2 luglio 2015.

Non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto si tratta di una diversa rimodulazione del contributo alla finanza pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia.

Problematiche illustrate in sede Arconet

10. Emendamento per l'esclusione dai vincoli dell'equilibrio di bilancio del saldo delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)

All'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)", dopo il comma 464 è aggiunto il seguente comma:

"464-bis Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, con riferimento alle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) non rilevano le somme impegnate e pagate eccedenti le somme accertate e incassate nello stesso esercizio."

Relazione

La disposizione consente di neutralizzare l'impatto sugli equilibri di bilancio delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, annullando gli effetti del surplus di riversamento. Le regolazioni sono spesso effettuate in esercizi diversi rispetto a quelli di competenza e per più annualità contemporaneamente. La modifica normativa non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le regolazioni erano escluse dal tetto di spesa previsto dal patto di stabilità.

11. Emendamento per l'esclusione dai vincoli dell'equilibrio di bilancio degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria

All'art. 1, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)" è aggiunto infine il seguente periodo:

"e) ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni antecedenti il 2013".

Relazione Per consentire il pieno utilizzo delle risorse destinate alla spesa sanitaria, rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione per finalità sanitarie. Tanto a condizione che dette risorse si riferiscano ad anni antecedenti il 2013. L'emendamento consente di dare attuazione dell'art. 20 del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) che impone alle regioni di accertare ed impegnare nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario. La disposizione proposta, inoltre, si pone a completamento di quanto già previsto dal comma 464 della Legge di stabilità 2015 che, ai fini

dell'equilibrio di bilancio, consente l'utilizzo del fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata per finanziare le spese sanitarie.

12. Emendamento Fondo pluriennale vincolato e calcolo dei saldi del pareggio di bilancio

All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lett. c) del comma 464 sono abrogate le seguenti parole "escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465";*
- b) il punto 3) del comma 465 è abrogato.*

Relazione

La Commissione Arconet ha condiviso la funzione del fondo pluriennale vincolato, utilizzabile rispetto alla norma generale per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di impegni imputati ad esercizi successivi rispetto a quello in cui è nata l'obbligazione giuridica passiva e rispetto a quello in cui è stata registrata e imputata la correlata entrata solo per le risorse vincolate.

È emerso che la disciplina del fondo pluriennale vincolato è stabile nel tempo e non utilizzabile in corso d'anno. D'altro canto, poiché il fondo è neutro ai fini del calcolo dell'equilibrio di bilancio, ove si accedesse all'ipotesi di operazioni infrannuali si impatterebbe sul risultato di amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, occorre superare l'apparente asimmetria fra i commi 464 e 465 dell'art.1 della legge di stabilità 2015 in quanto nel comma 464, che disciplina il calcolo dei saldi a regime, è correttamente previsto che in termini di competenza rilevi il saldo fra il fondo pluriennale di entrata e di spesa mentre nel comma 465, riguardante la disciplina del calcolo dei saldi per il solo 2015, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa rileva insieme ad altre voci nei limiti di 2.005 ml di €.

Poiché il saldo del fondo pluriennale vincolato è neutro per l'equilibrio di bilancio si tratta di risolvere la predetta asimmetria fra la disciplina stabilita dai due commi.

Si ritiene pertanto necessario un riallineamento delle norme con l'esclusione del riferimento al saldo del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel calcolo del saldo in termini di competenza dal comma 465.

13. Emendamento per finanziare le spese di investimento con debito autorizzato e non contratto

“Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 9.1, nell'ambito delle verifiche dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del FPV di entrata del 2016”.

Relazione

Considerato che il 2015 è l'ultimo esercizio in cui le regioni possono finanziare spese di investimento con debito autorizzato non contratto, è necessario definire come devono essere registrati gli impegni derivanti da tali investimenti, esigibili negli esercizi successivi, finanziati da debito autorizzato e non contratto.

Altri emendamenti

14. Misure compensative dell'intervento statale sulla deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP

“All’art.9 è aggiunto il seguente comma 9 bis:

9 bis. Ai sensi della lett.t), comma 2, articolo 2 della legge 42/2009 e dell’articolo 11 del decreto legislativo 68/2011, è autorizzata la spesa di 420 milioni a decorrere dall’anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20 – 25 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del programma “Federalismo” della missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Relazione

L'emendamento mira a dare copertura alle minori entrate regionali da gettito IRAP derivanti dalla modifica della disciplina IRAP prevista dalla legge di stabilità 2015. Nelle more dell'entrata in vigore del processo di fiscalizzazione dei trasferimenti previsto dal decreto legislativo 68/2011, si provvede a dare copertura al trasferimento mediante corrispondente riduzione dei fondi per la corresponsione della compartecipazione IVA. La quantificazione della minore entrata è quantificata dalle note del Dipartimento delle finanze. Il riparto del contributo fra le regioni è definito in sede di autoordinamento delle stesse e recepito in Conferenza Stato - Regioni

Si ricorda che:

- la legge di stabilità 2015 interviene sulla disciplina dell'Irap per rendere totalmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente le vigenti deduzioni. L'agevolazione opera in favore di taluni soggetti (privati) sottoposti a IRAP e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Inoltre, si provvede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, ad abrogare le disposizioni (articolo 2, commi 1 e 4 del decreto-legge n. 66 del 2014) che hanno abbassato le aliquote IRAP per tutti i settori produttivi, mantenendo le aliquote ridotte intermedie applicate in sede di determinazione dell'acconto Irap 2014.
- La norma prevista dalla legge 42/2009 prevede all'art.2, comma 2, lett.t), l'esclusione di interventi su basi imponibili e su aliquote non pertinenti al proprio livello di Governo ovvero la contestuale adozione di misure per la completa compensazione delle minori entrate.

Pertanto, così come previsto all'art.11 del decreto legislativo 68/2011 gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e

2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

Si ricorda che nella maggior parte dei casi il gettito delle manovre IRAP regionali finanziano la spesa sanitaria e i piani di rientro dai disavanzi sanitari.

15. Emendamento riguardo la possibilità di esclusione dal calcolo dei saldi di cassa e di competenza delle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea

Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Le Regioni interessate da procedure di interruzione o sospensione dei pagamenti conseguente all'applicazione degli articoli 91 e 92 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 a valere sui programmi operativi regionali, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale.”

Relazione

Com'è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi 460-483, detta disposizioni finalizzate al concorso da parte degli enti territoriali al contenimento dei saldi di finanza pubblica.

Ai commi 463 e 464 sono stabilite le regole applicabili alle Regioni sui saldi, in termini di competenza e di cassa, a decorrere dal 2016 ed al comma 465 e 466 è stabilita la disciplina per il corrente esercizio finanziario.

In particolare, il comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che per l'anno 2015 sono escluse dal calcolo dei saldi di cassa e di competenza le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale.

Tale disposizione, finalizzata a consentire alle Regioni, in chiusura della programmazione 2007-2013, di realizzare la spesa comunitaria e non incorrere nelle riduzioni dei programmi, per alcune Regioni che negli anni scorsi hanno subito il blocco dei pagamenti da parte della Commissione Europea a valere sui programmi operativi regionali si può rivelare particolarmente penalizzante nella ipotesi di termine dell'interruzione o di revoca della sospensione e successivo trasferimento simultaneo dalla Commissione europea, delle somme dovute a valere sugli anni precedenti.

Queste Regioni, infatti, possono subire una doppia penalizzazione in quanto, in precedenza e in presenza dell'interruzione o della sospensione dei pagamenti, per garantire le erogazioni ai beneficiari a valere sulle risorse dei programmi comunitari hanno dovuto sopperire con risorse proprie alla mancanza di erogazioni comunitarie ed oggi si trovano a non poter utilizzare le erogazioni comunitarie che, sostanzialmente, vengono trasferite a rimborso di somme anticipate dalle Regioni stesse.

L'emendamento proposto, pertanto, offre la possibilità di scegliere se operare o non operare l'esclusione dal calcolo dei saldi di cassa e di competenza in ordine alle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e alle relative spese di parte corrente e in conto capitale, fornendo a tutte le Regioni e non solo ad alcune una situazione favorevole ai fini concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica.

16. Emendamento sull'equilibrio di bilancio

All'articolo 1, comma 463 lett. b) dopo le parole "...includere le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti" si aggiungono le parole "...e le relative entrate provenienti dallo Stato a titolo di concorso nel pagamento degli oneri dei mutui"

Relazione

Il presente emendamento si rende necessario per garantire una omogenea determinazione dell'equilibrio di parte corrente il quale tiene giustamente conto del servizio del debito ma non considera l'ipotesi dei mutui con oneri a carico dello Stato che transitano dal Bilancio regionale che gravano e sulla spesa corrente ma, secondo la formulazione attuale, non possono contare sulla relativa entrata iscritta al Titolo IV vista la natura del trasferimento.

17. Proposta emendamento art. 8, comma 2, del dl n. 78/2015

All'Art. 8, comma 2, le parole "30 giugno" sono sostituite dalle parole "10 settembre".

Relazione

La modifica del termine consente alle Regioni, con particolare riferimento a quelle in cui si sono svolte di recente le consultazioni elettorali, di verificare, da un lato, lo stato dell'arte dei debiti per i quali sono state richieste le anticipazioni di liquidità ma che non sono state ancora interamente o in parte utilizzate, e dall'altro, consente di procedere ad una nuova ricognizione dei debiti maturati al 31.12.2014 con maggiore consapevolezza.

18. Emendamento per facilitare per tutti gli enti territoriali l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalla rinegoziazione di operazioni finanziarie e in materia di vincolo di destinazione delle risorse provenienti dalle ristrutturazione dei mutui e di destinazione del 10% delle vendite del patrimonio regionale

All'articolo 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 2 è così riformulato:

*"2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui **nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi** possono essere utilizzate dagli enti **territoriali** senza vincoli di destinazione."*

2. al comma 5 le parole "Per i comuni" sono sostituite dalle parole "Per gli enti territoriali"

Relazione

La facilitazione prevista al comma 2 dell'articolo 7 è estesa a tutti gli enti territoriali. Il vincolo di destinazione è escluso anche per le operazioni di riacquisto di titoli obbligazionari emessi. Inoltre, l'emendamento mira ad estendere anche alle regioni la possibilità offerta ai comuni di utilizzare senza vincolo di destinazione le risorse provenienti dalle ristrutturazione dei mutui il 10% del ricavato dalla vendita del patrimonio alla estinzione del proprio debito anziché di quello statale

19. Emendamenti all'articolo 8 per facilitare l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità

1. All'articolo 8, comma 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
“Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015.”
2. *“All'articolo 8, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 le parole “, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3”, sono soppresse.*

Relazione

Gli emendamenti mirano a comprendere anche i pagamenti fra l'inizio dell'anno e la data di emanazione del decreto fra quelli considerabili per la richiesta di anticipazioni. Inoltre, si estende l'esclusione per l'anno 2015 dal pareggio del bilancio previsto dall'articolo 8, comma 5, anche ai pagamenti effettuati con la liquidità dell'ente e non solo attraverso quella acquisita attraverso l'anticipazione di liquidità.

18 bis. Emendamento all'articolo 8 per facilitare l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità per le RSS

*Al comma 5 dell'art. 8 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 è aggiunto il seguente comma:
“5 ter. Nel 2015, l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. 08.04.2013, n.35 e s.m.i. , effettuato dalle regioni e province autonome che hanno acceduto nel 2015 per la prima volta all'anticipazione stessa, non rileva ai fini dei saldi di cassa di cui all'art. 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”*

Relazione

La Regione Autonoma della Sardegna non ha usufruito dell'anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del DL 35/2013 in anni antecedenti al 2015, nei quali la spesa sanitaria era esclusa dai vincoli del patto di stabilità. Fino al 2014 la regione ha, quindi, fatto fronte alla spesa sanitaria regionale mediante le proprie entrate di spettanza statutaria, compartecipate e devolute.

Lo speciale regime statutario delle entrate della regione, che finanziano autonomamente la spesa sanitaria, non appare coordinato con la disciplina recata dall'art. 1, comma 464, lett. d) della L. 190/2014 né con quella di cui al titolo II del decreto Lgs. 118/2011, applicabili direttamente solo agli enti che partecipano al riparto del fondo nazionale sanitario e la cui applicazione alle autonomie speciali che non accedono al fondo richiede una apposita norma di attuazione statutaria .

Pertanto, l'applicazione dal 2015 del pareggio di bilancio ai sensi della L. 190/2014, cui è tenuta anche la Sardegna al pari delle regioni ordinarie, comporta che la regione non possa utilizzare l'avanzo di cassa al 1° gennaio 2015 neppure per onorare i debiti scaduti della sanità, mentre ciò è consentito alle regioni ordinarie stante la differente disciplina della gestione sanitaria sopra

richiamata, a loro direttamente applicabile. Detto vincolo, tuttavia, appare estremamente penalizzante per la Sardegna, e incoerente con le norme statali che vogliono favorire il pagamento dei debiti sanitari entro le tempistiche europee, ed in particolare con l'art. 3 del DL 35/2013 e l'art. 35 del DL 66/2014 hanno inteso accelerare il pagamento dei debiti sanitari, ai fini del rispetto dei tempi medi di pagamento, mediante l'accesso all'anticipazione di liquidità concessa dallo Stato.

Per quanto sopra, poiché la Regione Autonoma della Sardegna ha completato la procedura per l'accesso all'anticipazione di liquidità predetta solo, e per la prima volta, nel 2015, essa appare particolarmente penalizzata dall'applicazione delle regole degli equilibri, sopra esposti, anche ai pagamenti effettuati a valere sull'anticipazione di liquidità in argomento, poiché ciò comporterebbe la formazione di ulteriore pari avanzo di cassa a chiusura dell'esercizio 2015, che non potrebbe comunque essere utilizzato per la spesa sanitaria. L'emendamento è quindi finalizzato ad evitare che, nel 2015, l'accesso della Regione alla linea di credito per la sanità finisca per essere vanificato nelle finalità che le norme di riferimento intendono invece garantire, cioè il rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti sanitari .

20. Emendamento per esclusione del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dal pareggio di bilancio e dal patto di stabilità

- 1. All'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 l'ultimo periodo della alinea n. 3) è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera anche per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali".*
- 2. La lett.n bis) del comma 4 dell'art.32 della legge 12 novembre 2011, n.183, è sostituita dalla seguente:
"n bis). delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011;"*

Relazione

L'anno 2015 è l'anno di chiusura del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 ed in cui si concentrano una notevole massa di pagamenti i cui rientri nel bilancio regionale, relativamente alla quota Ue e statale, avverranno in buona parte negli esercizi successivi.

E' pertanto necessario escludere dal computo della entrata e della spesa rilevante ai fini del pareggio di bilancio, ovvero dal patto di stabilità interno, il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari.

21. Esclusione dai saldi del pareggio di bilancio delle regioni del cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari

"Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole “*previa intesa in Conferenza Unificata*” sono sostituite dalle parole “*previa intesa in Conferenza Stato/Regioni*”;
- le lettere b) e c) sono soppresse.

Relazione

L'emendamento mira a confermare la destinazione in capo alle regioni dell'importo di 700 milioni di euro previsto dall'articolo 145 della legge di stabilità 2015 quale esclusione del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali europei. Si rammenta che l'anno 2015 è l'anno di chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 in cui si concentrerà una notevole mole di pagamenti a fronte di parziali rientri e che le regioni hanno già proiettato sui propri equilibri di bilancio la stima di competenza in base al riparto degli anni precedenti.

22. Emendamento “Destinazione dei risparmi conseguiti in sanità”

“Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunte, infine, le seguente parole “, ivi compreso il rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.”

Relazione

L'emendamento mira a consentire l'utilizzo degli eventuali risparmi conseguiti a valere sul fondo sanitario nazionale anche per il rimborso delle anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.

23. Emendamento “Disposizioni in materia di personale ”

All'articolo 4 , comma 2 del Decreto Legge 78 del 2015 sostituire le parole “comando o distacco” con le seguenti “ comando o fuori ruolo o analoghi istituti, con esclusione del personale collocato negli uffici di diretta collaborazione, salvo diversa decisione dell'amministrazione presso cui il dipendente è collocato in ragione del riordino delle funzioni in attuazione della Legge 56 del 2014”.

Relazione

L'emendamento mira a raggiungere la massima ricollocazione del personale provinciale in comando o fuori ruolo o analoghi istituti presso altre pubbliche amministrazioni. Si richiede, comunque, l'esclusione del personale collocato presso gli uffici di diretta collaborazione, salvo diversa decisione dell'amministrazione in cui il dipendente è collocato.

24. Emendamento applicazione norme alle RSS

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il comma 425 è inserito il seguente:

«425-bis. Per le Regioni a Statuto Speciale le disposizioni di cui ai commi da 421 a 425 non trovano diretta applicazione; tali disposizioni costituiscono norme generali cui le Regioni a Statuto Speciale possono adeguarsi dopo aver attuato nei propri ordinamenti i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.»

25. Emendamento applicazione dell'art. 61 CCNL dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del 5/12/1996 – retribuzione di risultato

Articolo aggiuntivo

- 1. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, il fondo annuale di cui all'art. 61, comma 2, lett. a) del ccnl 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.*
- 2. La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'art. 2113 c.c..*
- 3. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. a) del ccnl 1994/1997 e certificata dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001 al 31 dicembre 2014.*

Relazione

L'art. 61 del CCNL 1994/97 dirigenza SPTA riguarda la determinazione e ripartizione del fondo per la retribuzione di risultato dopo il passaggio dalla disciplina pubblicistica a quella privatistica.

L'articolo sopra richiamato attua il predetto passaggio stabilendo che il finanziamento di tale fondo è costituito "nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli artt. 57 e ss. del DPR n. 384/1990 - ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo - determinata per l'anno 1993 e decurtata della percentuale dell'art 8, comma 3 della L.537/1993".

Il successivo CCNL del 12 luglio 2001, di interpretazione autentica del predetto art. 61 del CCNL 94/97, specifica che per "quote storiche spettanti" si intendono le quote per il pagamento delle incentivazioni originariamente determinate ai sensi degli artt. 57 e seguenti del DPR 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato con la decurtazione della percentuale prevista dall'art. 8, comma 3 della L. n. 537/1993.

In applicazione di tale norma le Aziende sanitarie, alla luce anche del predetto CCNL di interpretazione autentica, stipulato il 12.07.2001, hanno calcolato il nuovo fondo di risultato in base alle quote storiche spettanti, intendendo, con tale espressione, quelle precedentemente assegnate a ciascun gruppo di personale, così come identificato dal D.P.R. 384/1990 con riferimento agli

accordi decentrati ed alle clausole ivi previste, vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art. 61 del CCNL 94/7, così come specificato nel testo ufficiale, reperibile sul sito dell'ARAN, dello stesso CCNL del 12.7.2001 (ultimo capoverso di pag 3 del contratto).

Il passaggio dal precedente sistema, che prevedeva l'erogazione di quote di compensi incentivanti a fronte della effettuazione di un numero di ore di *plus orario* individuate con accordi decentrati, al nuovo sistema del Fondo di risultato erogato in base al raggiungimento di obiettivi non doveva comportare oneri aggiuntivi diretti o indiretti. Infatti lo stesso importo che prima poteva essere erogato individualmente o per categorie denominato come "incentivazioni" sarebbe ora stato erogato come retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi assegnati senza l'effettuazione del plus orario.

E' per questo motivo che l' ARAN nella propria relazione inviata con nota del 25 giugno 2001 prot.n. 9527 ha attestato l'assenza di aggravii alla spesa pubblica e parimenti la Corte dei Conti con propria deliberazione n. 34 del 10.7.2001 ha certificato la non imputabilità di oneri aggiuntivi dovuti al CCNL di interpretazione autentica del 12.7.2001 purchè nel determinare le risorse destinate a costituire il Fondo per la retribuzione di risultato, si facesse riferimento al complessivo quadro normativo e contrattuale, comprensivo anche delle clausole contenute negli accordi decentrati a livello aziendale (pag. 5 deliberazione corte dei conti).

Senonché, da alcune sigle sindacali sono stati a suo tempo presentati ricorsi, accolti da alcune sentenze, per ottenere la determinazione del fondo di risultato non sulla base dell'importo complessivo derivante dalle quote storiche spettanti a ciascuna categoria, nella interpretazione sopra precisata, che fa riferimento ai "compensi spettanti sulla base degli accordi decentrati in vigore prima del nuovo fondo di risultato", ma dell'intero importo del precedente Fondo, denominato Fondo di incentivazione che per i dirigenti sanitari non medici ricorrenti era denominato fondo per la categoria B, equivocando sulla denominazione Fondo per le incentivazioni, mentre in tutte le aziende era un fondo teorico di riferimento. Nella realtà, lo spettante al singolo dipendente ovvero alle categorie era determinato con accordi decentrati sulla base delle risorse disponibili in ogni azienda .

Il risultato di tale operazione interpretativa esporrebbe le aziende sanitarie che hanno in corso le cause ad un aggravio di spesa, assolutamente ingiustificato, stimabile in milioni di euro per ciascuna azienda a decorrere dalla costituzione del nuovo fondo di risultato, che è normalmente il 1997 ovvero il 1994 in relazione a qualche sentenza.

Infatti, si passerebbe, nella costruzione dei nuovi Fondi che partono dal riferimento degli anni 1989-90, da importi quantificabili - ad esempio, per una piccola azienda con un organico medio di 16 dirigenti sanitari - in circa 300-400 milioni di lire, correlati ad un ipotetico plus orario per azienda di 7 ore per ciascun dirigente sanitario, che era il massimo consentito dai Contratti nazionali vigenti (D.P.R. 270/87 e 384/90) e quindi costituente l'importo più alto prospettabile secondo il vecchio regime, agli importi dell'intero fondo che poteva essere costituito, secondo le diverse realtà aziendale, anche da cifre di oltre 1 miliardo e 500 milioni di lire e più, con la conseguenza che partendo dal 1994 ovvero dal 1997 in relazione alle diverse sentenze dei giudici del lavoro l'onere è facilmente stimabile in decine di milioni di euro per ciascuna azienda.

Al riguardo si evidenzia che in vigenza del D.P.R. 384/90 la ripartizione del fondo di produttività era comunque effettuata sulla base del *plus orario* assegnato ai singoli dipendenti (*plus orario* che non poteva superare le 7 ore settimanali). Ciò determinava l'impossibilità giuridica di erogare l'intero importo del fondo stesso, atteso che il valore complessivo delle ore di plus orario

effettuabili annualmente dai dipendenti era, di norma, di gran lunga inferiore all'ammontare del fondo.

Va detto che il problema si è posto in riferimento a varie aziende ove i dirigenti interessati, assistiti da alcune organizzazioni sindacali, hanno formalizzato anche in giudizio richieste di rideterminazione dei fondi secondo quest'ultima interpretazione estensiva che vuole riferirsi agli importi totali dei precedenti Fondi per le incentivazioni e non alle quote storiche spettanti. C'è peraltro il timore che analoghe pretese si estendano anche ad altre aziende presso le quali non si è ancora verificata una situazione conflittuale.

A livello nazionale, l'eventuale accoglimento di tali richieste determinerebbe un incremento dei costi, considerati gli emolumenti arretrati da corrispondere e gli eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria, quantificabili in svariate decine di milioni di euro.

Per cercare di evitare che l'incertezza interpretativa possa determinare ulteriori contenziosi onerosi in sé stessi e soprattutto esborsi per effetto di provvedimenti giudiziali di rilevantissima entità, si propone l'adozione di una specifica norma di legge.

La norma proposta non presenta carattere interpretativo né di norme di legge né tantomeno di contratto collettivo, agendo sul bilancio delle aziende e disciplinando le modalità di determinazione e distribuzione attuali del fondo. Ha la funzione di evitare gli effetti, a danno delle finanze pubbliche, di una interpretazione della disciplina collettiva della quale interpretazione la stessa giurisprudenza che l'ha accolta non ha contestato la portata "paradossale".

26. Articolo 40 del CCNL del Comparto Sanità del 7.04.1999 – indennità infermieristica

Articolo aggiuntivo:

"Le disposizioni di cui all'art. 40, comma 1, secondo periodo e comma 2, terzo periodo del CCNL 7 aprile 1999 del Comparto sanità cessano di avere efficacia ai fini dell'alimentazione del fondo di cui all'art. 39 dello stesso CCNL dal primo gennaio 2015. Restano salvi e consolidati nel fondo esclusivamente gli eventuali incrementi del fondo stesso disposti alla medesima data in applicazione della norma in parola e certificati dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001."

Relazione

Quadro normativo e contrattuale di riferimento

L'articolo 40, comma 1, del CCNL del Comparto Sanità stipulato il 7.04.1999 stabiliva che l'indennità infermieristica di cui all'articolo 49, commi 1, secondo periodo, 2 e 4, primo periodo, del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, fosse attribuita al personale avente diritto fino al 31 dicembre 1999 e successivamente a tale data che l'importo delle indennità che sarebbero state maturate dal personale interessato al raggiungimento dell'anzianità prevista dall'articolo 49 citato affluisse al fondo dell'articolo 39 dello stesso contratto per il finanziamento dei percorsi economici orizzontali e delle posizioni organizzative secondo la ripartizione definita in contrattazione integrativa.

Si evidenzia che le disposizioni contenute nell'articolo 49 del D.P.R. 384/1990 riconoscevano al personale infermieristico una specifica indennità di 2.400.000 lire e il suo incremento, nelle seguenti misure:

1. 1.200.000 lire alla maturazione del 20° anno di effettivo servizio;
2. ulteriori 1.200.000 lire alla maturazione del 25° anno di effettivo servizio;
3. ulteriori 1.200.000 lire alla maturazione del 30° anno di effettivo servizio;

L'articolo 40, comma 2, dello stesso CCNL nel disporre la trasformazione del livello VIII bis di cui all'articolo 49 del CCNL del 1 settembre 1995 in fascia retributiva corrispondente alla posizione Ds2 stabiliva che tale fascia retributiva, in prima applicazione dello stesso contratto, venisse attribuita al personale già inquadrato nell'ex livello VIII bis. La clausola contrattuale disponeva poi che fino al 31 dicembre 1999 l'acquisizione di tale fascia retributiva Ds2 avvenisse al maturare dei requisiti e con le procedure previsti dal citato art. 49 e, successivamente a tale data, con le regole generali dell'art. 35 mentre l'importo del livello economico che sarebbe stato maturato dal personale interessato al raggiungimento delle anzianità previste dal citato art. 49 affluisse al fondo dell'art. 39 per il finanziamento dei percorsi economici orizzontali e delle posizioni organizzative secondo la ripartizione definita in contrattazione integrativa.

Il CCNL del Comparto Sanità del 19.04.2004, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, all'articolo 31, comma 2 confermava, "in particolare" alcune voci di finanziamento del fondo delle fasce e delle posizioni organizzative, tra le quali non figurava quella dell'articolo 40 citato.

La dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL del 5.06.2006, biennio economico 2004-2005, affermava che "le parti si danno reciproco atto che le disposizioni di cui all'articolo 40 del CCNL 7.04.1999 saranno oggetto della trattativa del quadriennio normativo 2006-2009, I biennio economico 2006-2007".

Il CCNL 10.04.2008, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007 contiene una dichiarazione analoga a quella sopra riportata con spostamento dell'impegno originariamente assunto a successive sequenze contrattuali.

Il CCNL del 31.07.2009, biennio economico 2008-2009, ultimo contratto del Comparto Sanità, non contiene alcuna disposizione o dichiarazione delle parti in materia.

Peraltro la raccolta sistematica dei contratti del Comparto Sanità pubblicata sul sito dell'ARAN non riporta il testo dell'articolo 40, in quanto la stessa ARAN dichiara che la norma ha esaurito i propri effetti.

Si ricorda, inoltre, che i benefici dell'articolo 40, ricadendo tra quelli ascrivibili a meccanismi di rivalutazione automatica, sono stati assoggettati al blocco retributivo di cui all'art. 9, comma 1 (sotto il profilo della retribuzione individuale) e all'art. 9 comma 2 bis (divieto di incremento dei fondi contrattuali) del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

La L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), all'art. 1 comma 254 e 255, avendo mantenuto i blocchi sulla contrattazione collettiva del D.L. 78/2010 (art. 9 comma 17) e sugli adeguamenti retributivi del personale non contrattualizzato (art. 9 comma 21), e non avendo prorogato quelli relativi all'art. 9 comma 1 e all'art. 9 comma 2 bis, ha dato luogo al ripristino delle voci retributive precedentemente inibite da queste ultime disposizioni.

Alla luce del quadro contrattuale sopra delineato, di orientamenti non univoci dell'ARAN e di alcune pronunce giurisprudenziali si è creata grande incertezza circa la vigenza del citato articolo 40 del CCNL 7.04.1999 che ha determinato comportamenti disomogenei da parte delle aziende del SSN, alcune delle quali hanno sospeso l'alimentazione dei fondi contrattuali fin dal 2002, altre in

momenti successivi, mentre altre ancora hanno continuato invece a dare applicazione alla clausola contrattuale, in taluni casi a seguito della sottoscrizione di “accordi transattivi” con le OO.SS., Si evidenzia che le aziende che continuano a disporre l’incremento dei fondi con le risorse di cui trattasi sono soggette ad oneri sempre crescenti in considerazione del carattere “montante” di tale incremento. Peraltro anche le aziende che hanno sospeso l’incremento dei fondi potrebbero andare incontro a pesanti ripercussioni economiche qualora le fonti contrattuali o legislativa, ovvero pronunce giurisprudenziali dovessero, in futuro, sancire la permanenza della vigenza dell’articolo in parola. Ciò determinerebbe infatti la ricostruzione dei fondi in via retroattiva con conseguente distribuzione delle risorse incrementali al personale. Si evidenzia che in base ad una ricognizione condotta dal Comitato di Settore del Comparto Regioni-Sanità nel solo periodo 2006-2010 il valore complessivo delle risorse non erogate risultava superiore a **100 milioni di euro**. Considerato il carattere montante degli incrementi dei fondi tale valore, ad oggi, dovrebbe essere più che raddoppiato.

Si evidenzia, peraltro, che un intervento normativo diretto a eliminare gli effetti dell’articolo 40 non è solo dettato da ragioni di opportunità ma risulta coerente con il quadro contrattuale e con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001 relative alle coperture finanziarie dei rinnovi contrattuali.

Infatti la perpetuazione dell’incremento dei fondi contrattuali sarebbe privo di copertura finanziaria in quanto i relativi oneri sono eccedenti rispetto a quelli previsti per i rinnovi contrattuali dalle leggi finanziarie e di stabilità nazionali nonché dagli indirizzi del Comitato di settore all’ARAN; gli stessi incrementi inoltre, non risultano essere stati quantificati nelle relazioni tecniche presentate dall’ARAN alla Corte dei Conti e non sono stati quindi oggetto di certificazione da parte della stessa Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 165/2001.

Per ovviare a tale situazione di incertezza, pur consentendo alle aziende che hanno incrementato i fondi anteriormente al 31.12.2014 di non ridurli (la riduzione retroattiva dei fondi potrebbe avrebbe conseguenze molto penalizzanti sui dipendenti), fermo restando il divieto di ulteriori incrementi a partire dal 2015, si propone l’adozione di una specifica norma di legge.

26. Emendamento dotazione e impiego Defibrillatori Automatici Esterni

Articolo aggiuntivo

Il comma 11 dell’articolo 7 del Decreto legge del 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni in legge 8 novembre 2012, n. 189, è sostituito al seguente:

“Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale il ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego **negli impianti sportivi di defibrillatori automatici esterni (DAE)** e di eventuali altri dispositivi salvavita.”

Relazione:

Il comma 11 dell’articolo 7 del Decreto Legge del 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni in legge 8 novembre 2012, n. 189 prevede che il Ministro della salute, con proprio Decreto, disponga “garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per *la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita*”. Rilevando importanti criticità attuative della norma e del

relativo decreto ministeriale applicativo, l'emendamento prevede che l'onere di dotazione dei defibrillatori sia a carico degli impianti sportivi. Si osserva che una società sportiva, spesso fa attività contemporaneamente in diversi impianti e in uno stesso impianto fanno attività varie società. Pertanto, appare più razionale collegare l'acquisto del defibrillatore agli impianti sportivi piuttosto che alle società sportive.

La modifica normativa proposta consente di intervenire sulle disposizioni attuative, in ragione del termine ravvicinato di adeguamento al disposto del Decreto Ministeriale (3 febbraio 2016).

27. Contratti di lavoro a tempo determinato con riferimento alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno

All'articolo 1, dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

“10-bis. Le Province e le città metropolitane possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.”

Relazione

Il mancato rispetto del Patto di stabilità 2014, registrato da numerose amministrazioni provinciali, determina ora in base alle norme vigenti il divieto assoluto di assunzione di personale.

Le modifiche indicate derogano a tale divieto con riferimento a: personale a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, secondo la disciplina stabilita dal decreto legge n. 101/2013 (art. 4, comma 9, terzo periodo), la cui applicabilità è stata estesa temporalmente a tutto il 2015 dal decreto legge Milleproroghe (art. 1, comma 6, D.L. 192/2014).

28. Articolo 15 - Servizi per l'impiego

Al comma 5, dopo le parole “disposti in favore della Regione stessa”, aggiungere le seguenti: “**nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego.**”

Relazione

Si ritiene indispensabile chiarire che la riduzione sui trasferimenti statali disposti a favore delle regioni opera esclusivamente nel caso in cui le somme di cui al comma 3 non siano destinate alla copertura delle spese di personale dei centri per l'impiego.